

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, LA LOGGIA, AZZOLLINI, BALDINI, BASINI, BATTAGLIA, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSI, CALLEGARO, CAMBER, CAMPUS, CARUSO Antonino, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, DE ANNA, DE CORATO, DEMASI, DENTAMARO, DE SANTIS, D’ONOFRIO, FILOGRANA, FLORINO, GAWRONKI, GERMANÀ, GRECO, GUBERT, LAURO, MAGGI, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MONTELEONE, MUNGARI, NAVA, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PIANETTA, SCOPELLITI, SELLA di MONTELUCE, SERVELLO, SILIQUINI, TAROLLI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, ZANOLETTI, CASTELLANI Carla, COSTA, NAPOLI Bruno, MINARDO e PORCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1998

Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall’ICI della prima casa di abitazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla forte esigenza di tutela del diritto costituzionale dell'abitazione, un diritto inviolabile per tutti i cittadini, cittadini che si sono sacrificati per esso nel corso della loro vita.

Nell'articolo 53 della Costituzione è affermato che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Dall'enunciazione di questo articolo si deduce che ogni soggetto che viene tassato deve esserlo in base all'entità del proprio reddito. È peraltro evidente che chi è proprietario di una casa, in essa vive e la utilizza come abitazione principale, non consegue nessun reddito reale, dunque non vi è alcuna motivazione per attuare una tassazione.

Attualmente la situazione che si profila per il cittadino è contraria a quanto detto sopra e non allineata con quanto viene detto nell'articolo 47 della Costituzione, secondo comma; questo articolo recita testualmente che la Repubblica «Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione (...)».

Deve dunque essere impegno dello Stato stabilire una tassazione per l'appartamento

di proprietà che segua come criterio quello dell'equità. Non può invece essere, al contrario, una prerogativa ed un'abitudine dello Stato quella di continuare ad applicare nei confronti dei cittadini tassazioni non proporzionate alle loro possibilità economiche.

Non è sicuramente giusto continuare a colpire masse di Italiani che per ottenere la proprietà della casa hanno già sopportato il peso di ingenti mutui e hanno fatto enormi sacrifici per conseguire l'uso esclusivo di un bene essenziale e primario come la casa.

Alla luce delle motivazioni riportate sopra si ribadisce come sia giusto eliminare l'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulla prima casa di abitazione, ritenendola del tutto controproducente, poichè i cittadini, per le troppe tasse, vengono distolti dall'intento di investire i propri risparmi sulla casa.

Con la presente proposta all'articolo 1 si vuole esentare dall'imposta comunale sugli immobili la prima casa di abitazione, purchè adibita ad abitazione principale, se non presenta caratteristiche di lusso, il posto auto e l'eventuale autorimessa se sita nelle immediate vicinanze dell'unità immobiliare.

Nell'articolo 2 viene fissata la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«1-*bis*. È altresì esente dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purchè classificata nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale) e A/7 (abitazione di villini), nonchè un'ulteriore unità immobiliare classificata nelle categorie C/6 (autorimesse) o C/7 (tetterie, posti auto su aree private, posti auto coperti) sita nelle immediate vicinanze dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

